



LR 12 agosto 2025, n. 17

art. 7, co. 1, lett. b) e co.3

BANDO SPETTACOLO VIAGGIANTE – anno 2026

Bando per la concessione di contributi ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante, iscritti all'Elenco regionale, per la realizzazione di attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle attività

Art. 6 – Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 8 – Motivi di esclusione

Art. 9 – Spese ammissibili

Art. 10 - Spese non ammissibili

Art. 11 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 12 - Istruttoria e valutazione

Art. 13 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 14 – Graduatoria e concessione finanziamento

Art. 15 - Entità del contributo

Art. 16 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

Art. 18 - Revoca del contributo

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Finalità.

Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante, iscritti all'Elenco regionale approvato con Decreto del Direttore della Direzione Cultura n. 15854/2026 in attuazione della DGR n. 338/2026, per la realizzazione di attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lett. b) della LR n. 17/2025.

Art. 2 – Stanziamento.

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 50.000,00.

Art. 3 – Definizioni.

Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari e trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche/aggiornamenti.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono richiedere contributo esclusivamente le imprese:

- a) iscritte all'Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante approvato con Decreto del Direttore della Direzione Cultura n. 15854/2026 in attuazione della DGR n. 338/2026;
- b) aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione del Veneto al momento della presentazione dell'istanza e della liquidazione dell'eventuale contributo;
- c) in possesso di un'attrazione che realizzi almeno 50 giornate di attività all'anno sul territorio regionale veneto;



b12093ca



- d) partecipanti a manifestazioni collegate alle festività cittadine e/o alle festività che valorizzano le tradizioni storiche e popolari venete;
 - e) non già beneficiarie di un contributo assegnato per le medesime finalità dalla Regione del Veneto nell'anno 2026.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.
 3. Ciascuna impresa deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per le medesime finalità del presente bando ai sensi di altre leggi regionali o statali, fermo restando che l'eventuale assegnazione ed erogazione di un contributo ai sensi di altre leggi regionali comporterà la revoca del contributo eventualmente assegnato ai sensi del presente bando.
 4. Ciascuna impresa richiedente deve essere la diretta responsabile delle attrazioni oggetto della richiesta di cui al presente bando.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle attività.

1. Sono ammissibili a contributo le attività che hanno i seguenti requisiti:
 - a) attività innovative relative all'aggiornamento tecnologico e creativo delle classiche forme di trattenimento itinerante, volto a offrire esperienze più immersive e sicure (ad es. integrazione di realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), effetti speciali avanzati, mapping 3D, automazione e robotica nelle attrazioni), relative alla sperimentazione artistica di nuovi format (es. fusione di teatro, strada, circo contemporaneo con le tecnologie digitali), nonché riguardanti la sicurezza, sostenibilità (ricerca su materiali più leggeri, eco-compatibili e sistemi di sicurezza all'avanguardia) ed inclusività;
 - b) prevedono un ammontare complessivo del valore del bilancio presentato (riferito alle spese ammissibili) pari o superiore ad euro 10.000,00;
 - c) prevedono, in sede di presentazione dell'istanza e anche di rendicontazione il cofinanziamento, con fondi propri del soggetto richiedente e/o altri fondi, del costo totale dell'attività, riferito alle spese ammissibili, per almeno il 50% dell'importo;
 - d) siano avviate e compiutamente realizzate nel corso dell'anno 2026;
 - e) non siano finanziate anche ai sensi di altre leggi regionali del settore;
 - f) siano concernenti in via esclusiva l'ambito dello spettacolo viaggiante;
 - g) rivestano finalità pertinenti con quelle del presente bando.

Art. 6 – Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente relativa agli aiuti di Stato nel settore cultura, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come contributi a fondo perduto erogati in forma di regime di aiuti in esenzione.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere formulata e presentata compilando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto o nel Portale Cultura Veneto alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa.
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di sottoscrizione con firma autografa).
3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione (**N.B. si invita a prestare attenzione in fase di compilazione dell'istanza e dei relativi allegati. L'assenza o l'insufficienza di elementi utili al fine della valutazione dell'iniziativa in base ai criteri di cui all'art. 13 del presente Bando potrà comportare l'impossibilità di una completa valutazione della stessa**):
 - scheda attività (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale);
 - piano finanziario dell'attività con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale);I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo (con le modalità descritte nel modulo di domanda).
4. La domanda di contributo e gli allegati richiesti, vanno trasmessi esclusivamente in formato PDF mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Cultura: cultura@pec.regione.veneto.it.



b12093ca



5. Nell'oggetto della PEC di invio della domanda va specificata la dicitura "Domanda di contributo - LR 17/2025 – Bando spettacolo viaggiante 2026".
Vanno applicate le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>
6. La domanda va trasmessa, a pena di esclusione, entro **entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando**. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata nel primo giorno successivo non festivo.

Art. 8 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del bando o soggetti privi di uno dei requisiti indicati all'art. 4 del bando;
 - b) relativa ad attività priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando;
 - c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
 - d) priva di valida sottoscrizione.

Art. 9 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese di natura esclusivamente corrente sostenute dal soggetto richiedente, pagate esclusivamente con modalità tracciabili che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili all'attività oggetto della domanda e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione. In particolare, sono ammissibili:
- a) le spese di noleggio di attrezzature per la realizzazione dell'attività;
 - b) le spese relative all'aggiornamento tecnologico e creativo delle classiche forme di trattenimento itinerante, relative alla sperimentazione artistica di nuovi format, alla sicurezza, sostenibilità ed inclusività, ivi comprese le spese relative alla preventiva progettazione e al successivo collaudo da parte di tecnici abilitati;
 - c) le spese per l'impiego di maestranze tecniche per la realizzazione dell'iniziativa;
 - d) compensi al proprio personale, entro il limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e successivamente rendicontate;
 - e) le spese inerenti alla comunicazione e alla promozione dell'attività;
 - f) le spese per la fornitura di energia (contratti di fornitura elettrica o carburante) entro il limite massimo del 20% della spesa preventivata e successivamente rendicontata;
 - g) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del medesimo.

Art. 10 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio dell'attività, sia a preventivo sia a consuntivo, le spese di investimento e le spese pagate con modalità non tracciabili, nonché le seguenti tipologie di spesa:
- erogazioni liberali;
 - pagamento di multe e sanzioni;
 - pagamento di interessi passivi;
 - acquisto beni strumentali durevoli;
 - spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrazioni;
 - spese per l'approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
 - quantificazione economica del lavoro volontario;
 - valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito;
 - compensazione tra debiti e crediti;
 - spese relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo;
 - imposte e tasse (ad eccezione dell'IVA nell'ipotesi prevista dall'art. 9, co.1, lett. g).
2. Non è ammesso l'impiego del contributo regionale per l'assegnazione di contributi a soggetti terzi.

Art. 11 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 si attesta che:
Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Cultura;



Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all'Elenco regionale per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento – anno 2026.

Responsabile del procedimento: il Direttore pro-tempore della U.O. Attività culturali e spettacolo;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Spettacolo dal vivo – Tel. 041.279.5070 – .2688 - .3938. - .2691.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990.

Art. 12 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando.

2. Un Nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Cultura, valuterà le attività ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella all'art. 13 comma 1 di questo bando.

Art. 13 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. La Commissione di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria.

CRITERI	Punteggi massimi
Competenza ed esperienza del soggetto proponente (valutata sulla base del numero di anni di svolgimento di attività regolare e continuativa di spettacolo viaggiante da parte dell'impresa richiedente al 31.12.2025)	FINO A 9 PUNTI
Sostenibilità economica dell'attività presentata (valutata attraverso la percentuale di cofinanziamento, oltre il 50%, dell'attività)	FINO A 8 PUNTI
Impiego per la realizzazione dell'attività di proprio personale dipendente locale	FINO A 5 PUNTI
Impiego per la realizzazione dell'attività di maestranze tecniche specializzate locali	FINO A 5 PUNTI
Grado di innovatività, ricerca e sperimentazione dell'attività proposta	FINO A 12 PUNTI
Grado di attrattività per le nuove generazione dell'attività proposta	FINO A 8 PUNTI
Valore inclusivo e rilevanza sociale dell'attività (valutate sulle azioni poste in essere dall'iniziativa e sul grado di rilevanza delle stesse mirate al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale)	FINO A 3 PUNTI
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI 50



b12093ca



2. A parità di punteggio assegnato, la priorità in graduatoria va, nell'ordine, alle iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei seguenti criteri:
 - competenza ed esperienza del soggetto proponente;
 - grado di innovatività, ricerca e sperimentazione dell'attività proposta;
 - impiego per la realizzazione dell'attività di maestranze tecniche specializzate locali.
3. Non saranno ritenute finanziabili le iniziative che conseguono un punteggio complessivo inferiore a 18 punti.

Art. 14 – Graduatoria e concessione finanziamento.

1. Il Direttore della Direzione Cultura, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio Decreto la graduatoria delle attività ammissibili a finanziamento, la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, nonché l'elenco delle attività escluse con la relativa motivazione.
2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio per il corrente esercizio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della Direzione Cultura.
3. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo.

Art. 15 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo dell'attività riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri e/o terzi.
2. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a euro 5.000,00.
3. Il contributo richiesto in sede di istanza non deve essere superiore al massimo previsto al comma 2 del presente articolo.
4. L'entità del contributo è così determinato:

Punteggio acquisito	Entità del contributo concesso (nel limite massimo di euro 5.000,00)
Punteggio da 50 a 40	il 100% del contributo richiesto
Punteggio da 39 a 30	il 75% del contributo richiesto
Punteggio da 29 a 18	il 50% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 18	L'attività non è ammessa a contributo

5. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima attività, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.

6. In sede di rendicontazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, comma 3, il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario dell'attività; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente, rideterminandone l'importo in base alla percentuale di diminuzione rispetto al 70%, fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. c) (mantenimento della percentuale di cofinanziamento prevista nel piano finanziario presentato).

Esempio: se vengono rendicontate spese ammissibili per un importo del 65% rispetto a quelle previste dal piano finanziario, l'entità del contributo viene ridotta del 5% (percentuale di diminuzione rispetto al 70%).

Qualora fossero rendicontate spese ammissibili inferiori al 50%, il contributo verrà revocato.

Art. 16 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità e i contenuti, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Ogni eventuale proposta di modifica sostanziale dell'attività di carattere eccezionale e imprevedibile, dovrà essere comunicata tempestivamente, con le relative adeguate motivazioni. Può essere autorizzata



b12093ca



purché la variazione non incida sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5, né sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 13 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, qualora in sede di verifica della rendicontazione dovesse risultare che l'iniziativa ha subito modifiche sostanziali non previamente autorizzate dall'Amministrazione regionale e che hanno inciso sugli elementi che hanno costituito oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 13 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria, l'entità del contributo concesso verrà rimodulata sul punteggio realmente spettante all'iniziativa stessa, sulla base delle fasce previste dall'art. 15, comma 4. Qualora il punteggio realmente spettante all'iniziativa risulti inferiore a 18 punti, il contributo concesso verrà revocato, così come verrà revocato qualora, a seguito dell'alterazione dell'ordine della graduatoria, il soggetto sia collocato in posizione non utile.

4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a controlli e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).

5. Gli interventi beneficiari del contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31.12.2026, salvo istanza di proroga motivata per la presentazione della rendicontazione da inviarsi alla Direzione Cultura, prima della scadenza, esclusivamente tramite PEC, fermo restando il termine tassativo del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle attività.

6. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione di rendicontazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione Cultura:

- a) relazione dettagliata dell'attività realizzata;
- b) bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive (riferito alle spese ammissibili) relative all'attività;
- c) elenco dettagliato delle spese sostenute per la realizzazione dell'attività sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato, con l'indicazione degli estremi dei documenti di spesa che devono essere necessariamente intestati al soggetto beneficiario del finanziamento.

Art. 17 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari evidenziano che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati per pubblicizzarlo e promuoverlo (targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di pubblicità del contributo regionale nella lettera di concessione del finanziamento.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

Art. 18 - Revoca del contributo.

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata realizzazione dell'attività;
- c) revoca ai sensi dell'art. 15, comma 6;
- d) revoca ai sensi dell'art. 16, comma 3;
- e) presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 16, comma 4.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali.

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

Contatti:

Direzione Cultura

U.O. Attività culturali e Spettacolo - Ufficio Spettacolo dal vivo

Tel. 041/2795070 – 2688-3938-2691

Indirizzo email: spettacolocultura@regione.veneto.it



b12093ca

